

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
n. 111 del 16 ottobre 2018:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26 "RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" E ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 31 "DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 17 LUGLIO 1996, N. 26 'RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE' E 20 GIUGNO 2003, N. 13 'RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE'"

Art. 1

(Modifica all'articolo

4 della l.r. 26/1996)

L'articolo, al fine di evitare una eventuale impugnativa da parte del Governo avanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, modifica il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 'Riordino del servizio sanitario regionale' e 20 giugno 2003, n. 13 'Riorganizzazione del servizio sanitario regionale').

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Abrogazione)

L'articolo abroga, di conseguenza, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31/2018.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della legge.